

SAES GETTERS S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2007 – 2 luglio 2007

Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alle proposte di modifica dello statuto sociale

Redatta ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 del 14/5/1999 e ai sensi del D.M. n. 437/1998.

Signori Azionisti,

Siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di sottoporvi la proposta di modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 14, 22 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo del nuovo articolo 24 con conseguente rinumerazione dei successivi.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**") ha lo scopo di illustrare e motivare la proposta contenuta nell'unico punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Come noto, la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ("**Legge sul Risparmio**"), ulteriormente modificata dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303 ("**D. Lgs. 303/2006**") ha introdotto alcune modifiche al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), per quanto riguarda, in particolare, le modalità di funzionamento e di nomina degli organi di amministrazione e controllo, i requisiti dei relativi componenti, nonché le modalità di nomina e l'individuazione dei requisiti di professionalità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Tali modifiche impongono alla Società di procedere, entro il 30 giugno 2007, all'adeguamento del proprio Statuto sociale vigente. Con l'occasione si propone di integrare altresì l'articolo 8 dello Statuto in merito al diritto di intervento in Assemblea al fine di renderlo conforme a quanto stabilito dall'art. 2370 c.c. e l'eliminazione di una frase ridondante nell'articolo 2 in merito al domicilio dei soci.

La quasi totalità delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, nessuna delle quali comporta comunque diritto di recesso, rappresenta l'adeguamento alle previsioni del TUF (come appunto modificate dalla Legge sul Risparmio e dal D. Lgs. 303/2006) nonché al contenuto del Regolamento Emittenti come recentemente modificato dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007. Nonostante parte di tali modifiche siano anche di competenza consiliare (in virtù dell'articolo 19 dello Statuto), in considerazione della discrezionalità di alcune delle apportande modifiche, il Consiglio ritiene opportuno sottoporre l'adeguamento dello Statuto all'Assemblea degli azionisti. La scelta operata dal Consiglio di Amministrazione è dettata dalla volontà di favorire la trasparenza nei confronti degli azionisti, anche alla luce dell'articolo 10 del Codice di Autodisciplina della Società.

Il Consiglio peraltro si riserva, se del caso, ogni opportuna ulteriore valutazione e di utilizzare la facoltà di provvedere con propria delibera ad adeguamenti a disposizioni normative, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, in funzione dell'evoluzione normativa e regolamentare.

Vengono indicati nel seguito gli articoli del vigente Statuto sociale che si propone di modificare e le motivazioni delle modifiche proposte.

Viene inoltre effettuato un raffronto del testo vigente e di quello proposto, con l'illustrazione delle variazioni proposte.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni, si segnala che, per la norma statutaria oggetto di

proposte di modifica, si è proceduto a evidenziare nel testo le modifiche proposte (riportato nella colonna di destra della tabella) con carattere grassetto e le porzioni di articolo eventualmente soppresse.

Vi illustriamo sinteticamente le principali modificazioni e integrazioni proposte:

articolo 2	Eliminazione di una frase già presente nell'articolo 31 (precedentemente articolo 30)
articolo 8	Indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati.
articolo 10	Per l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti aventi diritto di voto, l'esibizione della apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime di dematerializzazione tiene i conti è sostituita dalla trasmissione alla Società della comunicazione rilasciata dal rispettivo intermediario incaricato.
articolo 14	La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo la relativa procedura dettagliatamente illustrata.
articolo 22	Rinvio alla legge in relazione alle attribuzioni del Collegio Sindacale e in particolare al potere di convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo la relativa procedura dettagliatamente illustrata.
articolo 24 (nuovo)	Introduzione della figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di nomina.

In particolare, si propone la modifica dei seguenti articoli:

Articolo 2

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero.</p> <p>Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero.</p> <p>Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.</p>

Articolo 2 secondo comma – Si propone di eliminare la frase “Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci” in quanto ridondante rispetto alla previsione dell'articolo 31 (rinumerato a seguito introduzione articolo 24, come oltre indicato, attualmente articolo 30 dello Statuto vigente) che testualmente recita “Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.”

Articolo 8

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, sul quotidiano Il Sole 24Ore o sul Corriere della Sera o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p>	<p>La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, sul quotidiano Il Sole 24Ore o sul Corriere della Sera o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.</p>

Assemblea degli Azionisti - Articolo 8 – Si propone di inserire in questo articolo la previsione di cui all'art. 144~~septies~~ del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 in materia di pubblicità della quota di partecipazione. In particolare, ai sensi del comma 2 del citato articolo 144~~septies~~, nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, così come determinata e pubblicata dalla Consob ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 10

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni prima dell'Assemblea e comunicata alla Società. Le certificazioni che siano state depositate possono essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea abbia deliberato, fermo</p>	<p>Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.</p> <p>Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che esibiscano l'apposita certificazione e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea, la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che in regime di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni prima dell'Assemblea e comunicata alla Società. Le</p>

<p>restando che tale ritiro comporta il venir meno della legittimazione all'intervento in Assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.</p>	<p>certificazioni che siano state depositate possono essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea abbia deliberato, fermo restando che tale ritiro comporta il venir meno della legittimazione all'intervento in Assemblea.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.</p>
---	---

Assemblea degli Azionisti - Articolo 10 – si propone di sostituire l'esibizione della apposita **certificazione** rilasciata dall'intermediario autorizzato che tiene i conti con la trasmissione alla Società della **comunicazione** rilasciata agli Azionisti dal rispettivo intermediario incaricato, così come previsto dall'art. 2370, comma 2, c.c.. Il termine di due giorni prima della Assemblea, entro il quale la detta comunicazione deve pervenire alla Società, deve intendersi come due giorni **non festivi**. Coerentemente, viene eliminato il paragrafo relativo al ritiro delle certificazioni.

Le modifiche proposte hanno il fine di rendere più chiare e più in linea con quanto stabilito dall'art. 2370 c.c. (anche in seguito alle integrazioni apportate dal D. Lgs. 28 dicembre 2004 n. 310) le modalità di intervento dei soci in Assemblea.

Articolo 14

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.</p> <p>Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari ovvero dipendenti dall'adesione o soggezione della Società a codici di comportamento redatti da</p>

società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca o sia comunque soggetta (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente").

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, da soli o unitamente ad altri soci presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione, nel capitale sociale con diritto di voto, almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (d'ora innanzi "Regolamento Emittenti").

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate dagli Azionisti presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché della società di gestione del mercato e sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- I. indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;

II. un'esauriente informativa sulle

caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- III. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";
- IV. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione

E' facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

~~E' facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del Codice Civile.~~

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti, nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli Amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

~~Gli Amministratori nominati nel corso del triennio~~ **dei tre esercizi di carica** scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente

indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi del presente statuto.

Amministrazione - Articolo 14 Le modifiche sopra descritte vengono proposte in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 147ter, commi 1, 3 e 4 e degli artt. 148 e 148bis del TUF, come modificati dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e del Regolamento Emittenti come modificato dalla Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007, laddove è stato stabilito tra l'altro che le liste debbano indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto; che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, debbano possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3 TUF, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; che la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, debba essere fissata in misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale, ovvero debba corrispondere alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate; che le società quotate debbano rispettare precisi tempi e modi di pubblicità delle liste; che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; che lo statuto può prevedere che non si tenga conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Articolo 22

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
<p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto di da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.</p> <p>I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative</p>

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e **da altre disposizioni applicabili**, e coloro che ~~ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani~~ **superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.**

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci **per l'intera durata dell'incarico**. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei Sindaci è ~~effettuata~~ **del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea** sulla base di liste **presentate dagli azionisti** secondo le procedure di cui ai commi seguenti, **fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.**

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

~~Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 3% del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Hanno diritto a Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 3% del ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

~~Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.~~

Un azionista non può presentare nè votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede ~~legale~~ **sociale** almeno ~~dieci~~ **quindici** giorni prima di quello ~~fissato~~ **previsto** per l'Assemblea ~~in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati~~ **chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.**

~~Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.~~

~~In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.~~

La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;
- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente

~~La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.~~

~~Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.~~

~~In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.~~

~~Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato.~~

~~Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:~~

- ~~• nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente – non eletti – elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;~~
- ~~• in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.~~

~~Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella~~

sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'art. 13.

~~corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.~~

~~Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'art. 13.~~

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- a. le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b. una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- c. una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- d. una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;
- e. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine

di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel

<p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>	<p>rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.</p>
---	--

Collegio Sindacale - Articolo 22 – Si propone di eliminare il paragrafo relativo al potere di convocazione della Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo da parte di almeno due dei Sindaci in quanto superato dall'art. 151 del TUF come modificato dalla Legge sul Risparmio, la quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possano essere convocati, sempre previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale. Si propone quindi, anche per tale potere, di rinviare alle attribuzioni dei Sindaci così come stabilite dalla legge.

Poiché l'articolo 22 del vigente Statuto sociale già prevede l'elezione del Collegio Sindacale mediante presentazione di liste, si propone di apportare al citato articolo le modifiche e integrazioni alle modalità di elezione introdotte dal D. Lgs. 303/2006 e dal Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007.

In particolare, le modifiche sopra descritte vengono proposte in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 148, commi 2 e 2bis nonché dell'art. 148bis del TUF, come modificati dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e dell'art. 144sexies del Regolamento come modificato dalla delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007, laddove è stabilito che un membro effettivo del Collegio Sindacale debba essere eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, con riferimento alla definizione di rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza contenuta nel Regolamento Emittenti; che il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; che lo statuto possa richiedere che il socio o i soci che presentano la lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art 147ter, comma 1 del TUF; che le liste debbano essere depositate presso la sede sociale, corredate da una serie di documenti specificati dalle norme regolamentari, almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e che le emittenti devono metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel proprio sito internet nei termini e modi previsti dalla normativa; che gli statuti possano stabilire i criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

Nuovo Articolo 24

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO PROPOSTO
-	<p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 e ne determina il compenso. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai</p>

	<p>sensi del medesimo art.154 bis del D. Lgs. 58/98 nonchè quelli attribuiti dal Consiglio al momento della nomina o con successiva delibera nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p> <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.</p> <p>In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonchè dal presente statuto.</p>
--	--

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - nuovo articolo 24 – Si propone l'introduzione di un nuovo articolo dello Statuto sociale che stabilisca la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154bis del TUF introdotto dall'art. 14 della Legge sul Risparmio (e successivamente modificato dal D. Lgs. 303/2006). In particolare, vengono stabilite le modalità della nomina, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, e vengono stabiliti (così come richiesto dal citato D. Lgs. 303/2006) i requisiti di professionalità dei quali il dirigente stesso deve essere in possesso.

Viene conseguentemente adattata la numerazione degli articoli successivi all'articolo 24 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte non comportino per gli Azionisti alcun diritto di recesso, trattandosi di modifiche relative alla composizione degli organi di amministrazione e controllo della Società e all'introduzione della figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, in ossequio alla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli articoli 2 e 10 dello Statuto, si ritiene che le modifiche proposte non incidano sui diritti di voto o di partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, ma comportino solo un chiarimento ed una semplificazione dell'articolo stesso al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall'art. 2370 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto che anche questa modifica non comporti per gli Azionisti il diritto di recedere dalla Società.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone la seguente delibera:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- - di modificare l'**articolo 2** dello Statuto sociale, come segue:

“La Società ha sede legale in Lainate (Milano). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all’Estero.”

- di modificare l'**articolo 8** dello Statuto sociale, come segue:

“La convocazione dell’Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, sul quotidiano Il Sole 24Ore o sul Corriere della Sera o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l’eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell’avviso, l’assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori e/o del Collegio Sindacale è indicata la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati, così come determinata dalla Consob, ai sensi della legge e/o dei regolamenti pro tempore vigenti.”

- di modificare l'**articolo 10** dello Statuto sociale, come segue:

“Per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge. Possono intervenire in Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni non festivi prima dell’Assemblea, la comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato che in regime di dematerializzazione tiene i conti.

Spetta al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione (in ogni caso palesi) ed accertare i risultati delle votazioni.”

- di modificare l'**articolo 14** dello Statuto sociale, come segue:

“La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall’Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall’incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L’Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell’Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari ovvero dipendenti dall’adesione o soggezione della Società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell’art. 147ter, comma 4, D. Lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti nonché gli ulteriori requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca o sia comunque soggetta (d’ora innanzi “Amministratore Indipendente”).

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, da soli o unitamente ad altri soci presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione, nel capitale sociale con diritto di voto, almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dalla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (d'ora innanzi "Regolamento Emittenti").

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché della società di gestione del mercato e sul proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- I. indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- II. un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- III. una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, nonché l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente";
- IV. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono

nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, del necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il necessario numero minimo di Amministratori Indipendenti, nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli Amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori nominati nel corso dei tre esercizi di carica scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi del presente statuto.”

- di modificare l'**articolo 22** dello Statuto sociale, come segue:

“Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. Le attribuzioni (ivi inclusi i poteri di convocazione dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo), i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte quelle riconducibili all'oggetto sociale di cui all'articolo 7 del presente statuto e quelle comunque relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati al precedente articolo 7, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob con regolamento.

All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del D. Lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli azionisti che da soli ovvero unitamente ad altri azionisti presentatori, siano titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione nel capitale sociale con diritto di voto, pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'art. 147ter, comma 1, D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti.

Un azionista non può presentare nè votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La Società mette tali liste a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso la sede della società di gestione del mercato e nel proprio sito internet, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- a) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- c) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- d) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, e loro accettazione della candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Della mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie, è data notizia nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli azionisti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.”

- di introdurre il **nuovo articolo 24** dello Statuto sociale come segue:

“Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis D. Lgs. 58/98 e ne determina il compenso. L'incarico del dirigente scade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. E' rieleggibile. Il Consiglio vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del medesimo art.154 bis del D. Lgs. 58/98 nonché quelli attribuiti dal Consiglio al momento della nomina o con successiva delibera nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione, contabilità e/o di controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza in materia di finanza, amministrazione, contabilità e/o controllo, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al dirigente preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.”

- di ri-numerare l'attuale articolo 24 in 25, l'attuale articolo 25 in 26, l'attuale articolo 26 in 27, l'attuale articolo 27 in 28, l'attuale articolo 28 in 29, l'attuale articolo 29 in 30, l'attuale articolo 30 in 31, l'attuale articolo 31 in 32;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente fra di loro, ogni necessario potere e facoltà affinché possano accettare ed introdurre nelle presenti deliberazioni le modifiche, soppressioni ed aggiunte che dovessero essere richieste dalle autorità competenti.”

Lainate, 28 maggio 2007

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr Ing. Paolo della Porta